

DM 21-06-1991 N. 324-Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione.

Capo I - Ambito e organizzazione

1. Costituzione dell'Albo. - 1. E' costituito presso il Ministero dell'ambiente l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo è articolato in sezioni regionali; nella regione Trentino-Alto Adige, in luogo della sezione regionale sono costituite due sezioni provinciali a Trento e Bolzano.

3. Sono organi dell'Albo:

a) il comitato nazionale;

b) le sezioni regionali e le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.

4. Il comitato nazionale ha sede in Roma presso il Ministero dell'ambiente.

5. Le sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e presso la regione autonoma Valle d'Aosta.

6. Le funzioni di segreteria sono affidate rispettivamente al Ministero dell'ambiente, alle camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed alla regione autonoma della Valle d'Aosta.

2. Attività di smaltimento dei rifiuti. - 1. Agli effetti del presente provvedimento, costituiscono attività di smaltimento di rifiuti, per le quali è prescritta l'iscrizione all'Albo:

1) la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui alla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 costituito ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

2) lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni di cui all'art. 2, comma secondo, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e servizi affini e complementari per i quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

3) la raccolta e il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, non tossici e nocivi;

4) la raccolta e il trasporto di rifiuti tossici e nocivi;

5) lo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi in conto terzi;

6) la preselezione di rifiuti solidi urbani; la produzione e/o la combustione di combustibili derivati da rifiuti; la produzione di compost derivato da rifiuti;

7) la termodistruzione di rifiuti solidi urbani;

8) l'esercizio di discarica di prima categoria;

9) lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi;

10) la cernita di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi;

11) il trattamento chimico e/o fisico e/o biologico di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi ;

12) la termodistruzione di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi;

13) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo A;

14) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo B;

15) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo C e di terza categoria;

16) il trasporto non canalizzato delle acque di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 133.

2. Le imprese che esercitano attività di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi da esse stesse prodotti sono tenute all'iscrizione all'Albo solo se intendono procedere alla gestione di discariche, di impianti di innocuizzazione o di eliminazione di rifiuti speciali non tossici e nocivi.

3. Le imprese che esercitano esclusivamente attività di stoccaggio provvisorio, all'interno dell'insediamento produttivo, di rifiuti tossici e nocivi da esse stesse prodotti, sono iscritte in elenchi speciali sulla base dei dati forniti dalle imprese stesse alle competenti sedi regionali e provinciali dell'Albo mediante l'invio di copia delle schede di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989.

4. Le imprese che esercitano attività connesse con l'utilizzazione di materie prime secondarie sono iscritte in un elenco speciale qualora detta iscrizione sia prevista dalla normativa speciale vigente in materia come necessaria per l'esercizio dell'attività stessa.

3. Comitato nazionale. - 1. Il comitato nazionale è composto:

a) da un magistrato del Consiglio di Stato o di tribunale amministrativo regionale con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con funzioni di presidente;

b) dal direttore generale del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica membro di diritto, con funzioni di vice presidente e dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) da otto esperti, di elevata qualificazione tecnica di cui tre designati dal Ministero dell'ambiente e uno ciascuno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti, dell'interno;

d) da tre esperti, con qualifica non inferiore a dirigente appartenenti ad amministrazioni regionali, provinciali o comunali, designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome;

e) da sei esperti di elevata qualificazione tecnico-giuridica scelti tra i componenti del comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

f) da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

g) da un rappresentante dell'ANCI;

h) da un rappresentante dell'UPI;

i) da un rappresentante della Confindustria;

l) da un rappresentante della Confapi;

m) da un rappresentante della Confetra;

n) da tre rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

o) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

p) da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;

q) da tre rappresentanti dell'Un.A.Tras. e da un rappresentante del movimento cooperativo.

2. Le funzioni di segreteria del comitato nazionale sono esercitate dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente che si avvale della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, stipulando all'uopo specifiche convenzioni organizzativo-funzionali.

3. Nell'ipotesi in cui i rappresentanti e gli esperti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministro dell'ambiente, il Comitato nazionale è validamente costituito anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purché siano stati nominati i due terzi dei componenti .

4. Sezioni regionali. - 1. Ogni sezione regionale è composta:

- a) dal presidente della camera di commercio del capoluogo regionale, o da un membro della giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente; nella regione Valle d'Aosta tali funzioni spettano all'assessore competente della regione medesima;
 - b) da un rappresentante designato dal presidente della giunta regionale con funzione di vice presidente;
 - c) da un rappresentante per ciascuna provincia della regione designato dal presidente della provincia;
 - d) da un esperto di normativa ambientale ed un esperto di tecniche di trattamento di rifiuti, designati dal consiglio regionale su proposta del presidente della giunta;
 - e) da tre esperti designati dal comitato nazionale;
 - f) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo di regione o della provincia interessate.
2. Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario della camera di commercio appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settimana.
3. Nell'ipotesi in cui la regione o la provincia non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purché siano stati nominati i due terzi dei componenti.

5. Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano. - 1. Le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano sono composte:

- a) dal presidente della camera di commercio, o da un membro della giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) da due rappresentanti designati dalla provincia autonoma di cui uno con funzioni di vice presidente;
 - c) da un esperto di normativa ambientale ed un esperto di tecniche di trattamento di rifiuti, designati dai rispettivi consigli provinciali;
 - d) da tre esperti designati dal comitato nazionale.
2. Nell'ipotesi in cui le province di Trento e di Bolzano non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purché siano stati nominati i due terzi dei componenti.

6. Durata. - 1. I membri del comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali di Trento e di Bolzano sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente; i suddetti membri durano in carica quattro anni; possono essere confermati per una sola volta e i loro poteri sono prorogati fino a quando non si sia provveduto alle nuove nomine. Il predetto limite temporale non si applica ai membri di diritto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro sono fissate le indennità di spettanza del presidente del comitato nazionale e degli esperti.

7. Attribuzioni del comitato nazionale. - 1. Il comitato nazionale ha le seguenti attribuzioni:

- a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo;
- b) fissare i criteri per l'iscrizione nelle classi di cui all'art. 14 e per il passaggio da una classe all'altra;
- c) decidere l'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle sezioni regionali e provinciali di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 13;
- d) esercitare, nei confronti delle sezioni regionali e provinciali, poteri sostitutivi, nell'ipotesi di cui all'art. 8, lettere b), c) e f), nonché dell'art. 13, commi 2, 3 e 4, qualora non provvedano entro i termini assegnati;
- e) prendere atto delle eventuali variazioni comunicate dalle sezioni regionali e provinciali e accertare, anche indipendentemente dalla revisione di cui al successivo art. 21, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;
- f) deliberare le sospensioni e le cancellazioni dall'Albo;
- g) fissare i criteri di idoneità professionale dei responsabili tecnici previsti dalla normativa vigente;
- h) coordinare l'attività delle sezioni regionali e provinciali e vigilare su di esse;
- i) proporre al Ministero dell'ambiente i criteri per la formazione della modulistica da allegare alle domande di iscrizione;
- l) adottare tutti gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.

8. Attribuzioni delle sezioni regionali e provinciali. - 1. Le sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:

- a) ricevere e istruire le domande di iscrizione all'Albo e trasmetterle con parere motivato al comitato nazionale ai sensi dell'art. 13;
- b) redigere e aggiornare l'elenco delle imprese iscritte all'Albo, aventi sede nel proprio territorio;
- c) comunicare l'avvenuta iscrizione all'Albo alle camere di commercio competenti e all'albo delle imprese artigiane affinché si provveda all'annotazione nel registro delle ditte; l'annotazione stessa deve apparire in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all'Albo;
- d) accertare, anche indipendentemente dalla revisione di cui al successivo art. 21, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;
- e) proporre al comitato nazionale la sospensione o la cancellazione dall'Albo a seguito del verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 17 e 18;
- f) rilasciare le visure e le certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio.

9. Deliberazioni del comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo. - 1. Le deliberazioni del comitato nazionale, delle sezioni regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno metà dei componenti nominati.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Capo II - Attività dell'Albo

10. Iscrizione all'Albo. - 1. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata, alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio l'impresa svolge in via principale la sua attività, corredata della seguente

documentazione:

- a) certificato generale del casellario giudiziale;
 - b) certificazione dei carichi pendenti;
 - c) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico in carica, nonché del relativo certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti;
 - d) certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di iscrizione annuale di cui all'art. 22.
2. La domanda di iscrizione e la relativa documentazione devono essere prodotte in due copie di cui una in carta legale se richiesta ai sensi della vigente normativa. La copia in carta semplice rimane agli atti della sezione e quella in carta legale viene inviata al comitato nazionale.
 3. La domanda di iscrizione deve, altresì, essere corredata di un foglio-notizie fornito dalla sezione, nel quale il rappresentante legale della impresa dichiara il tipo di attività che intende esercitare o che già esercita, specificando i tipi di impianti, i processi, i mezzi e il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti smaltibile e ogni altra notizia ritenuta utile.
 4. Le imprese individuali e in forma societaria risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione o fusione di società che risultino già iscritte all'Albo possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni per l'iscrizione.
 5. La mancata iscrizione o la cancellazione dall'Albo comporta l'annotazione d'ufficio, da parte delle camere di commercio nel registro delle ditte e da parte della commissione provinciale dell'artigianato nell'albo degli artigiani, della mancata o cessata autorizzazione all'esercizio delle attività che ricadono nella competenza dell'Albo stesso.
 6. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo debbono nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti professionali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. Nelle domande devono essere indicati i nominativi dei responsabili tecnici.

11. Requisiti e condizioni. - 1. Le imprese sono iscritte all'Albo nella persona del titolare nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e degli accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi, degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della CEE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma precedente:

- a) siano cittadini italiani, di Stati membri della CEE oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- b) siano domiciliati, residenti, ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia;
- c) siano iscritti alla CCIAA, come ditta esercente l'attività di smaltimento, ad eccezione delle ditte di nuova costituzione, che provvederannosuccessivamente all'iscrizione all'Albo degli smaltitori; i cittadini stranieri non residenti in Italia e le società non aventi sede in Italia potranno esibire un certificato di iscrizione al registro professionale dello Stato di residenza con indicazione dell'attività specifica; in difetto potranno fornire idonea documentazione probatoria alle autorità consolari italiane che rilasceranno conforme dichiarazione;
- d) non siano in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, ovvero, se stranieri non residenti o società estere non aventi sede in Italia, non si trovino in condizioni equivalenti secondo la legislazione straniera ad essi applicabile. Il requisito suindicato è comprovato con certificato rilasciato dalla competente cancelleria del tribunale o documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza;
- e) non abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente oppure condanne comportanti interdizione dai pubblici uffici superiore a tre anni, salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il requisito si comprova con la presentazione di un certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
- f) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni;
- g) siano in possesso di idoneità tecnica e di capacità finanziaria comprovate nei modi di cui al successivo art. 12.

3. Per le imprese che intendono esercitare attività di smaltimento dei rifiuti in forma societaria o cooperativa, in aggiunta ai requisiti previsti dal presente articolo, il legale rappresentante deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che la società o la cooperativa non costituisce continuazione di precedente impresa cancellata o sospesa ovvero che sono avvenuti mutamenti sostanziali nell'assetto societario ed organizzativo indicandone i relativi atti.

4. I requisiti di cui al comma 2 debbono riferirsi ai soggetti di cui al precedente comma 1, nonché in ogni caso, al responsabile tecnico dell'impresa.

12. Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria. - 1. L'idoneità tecnica è dimostrata mediante certificazioni comprovanti le qualifiche professionali dei responsabili tecnici dell'impresa, il possesso dell'attrezzatura tecnica necessaria, con descrizione dei mezzi d'opera, attrezzi e materiali di cui l'impresa dispone, nonché l'eventuale esecuzione di opere o svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

2. La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume d'affari, la capacità contributiva ai fini dell'IVA, bilanci, certificazioni sull'attività svolta.

13. Istruttoria. - 1. L'istruttoria per le domande, a cura della sezione regionale o provinciale, deve accertare:

- a) che la domanda sia redatta in conformità al disposto dell'art. 10;
 - b) che sussistano i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto della domanda in conformità agli articoli 11 e 12.
2. Le sezioni trasmettono la domanda con la documentazione ed il proprio parere al comitato nazionale entro trenta giorni dall'acquisizione dei documenti; trascorso inutilmente tale termine l'interessato può rivolgersi direttamente al comitato nazionale. Il comitato nazionale delibera l'iscrizione all'albo, comunicandola alle sezioni interessate e alle imprese richiedenti, entro novanta giorni dalla ricezione delle domande.
 3. Qualora il comitato nazionale ritenga necessario acquisire ulteriori elementi, ne informa le sezioni competenti affinché dispongano i conseguenti atti istruttori, fissando un termine alle imprese interessate.

4. Il comitato nazionale, autonomamente o su indicazione delle sezioni regionali e provinciali, può proporre al Ministro dell'ambiente accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati di cui al comma 1.

14. Categorie dell'Albo. - 1. L'Albo è suddiviso in categorie corrispondenti alle attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.

2. Le categorie di cui all'art. 2, comma 1, punto 1) - limitatamente ai rifiuti solidi urbani, ai rifiuti urbani pericolosi, ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani - e punto 2) sono suddivise in classi a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:

- a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
- b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
- c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
- d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
- e) inferiore a 20.000 abitanti.

3. Le restanti categorie di cui all'art. 2, comma 1, sono suddivise nelle seguenti classi, in funzione delle tonnellate giornaliere di rifiuti trattati:

- a) quantità giornaliera complessivamente trattata superiore o uguale a 500 tonnellate;
- b) quantità giornaliera complessivamente trattata superiore o uguale a 100 tonnellate ed inferiore a 500 tonnellate;
- c) quantità giornaliera complessivamente trattata superiore o uguale a 50 tonnellate ed inferiore a 100 tonnellate;
- d) quantità giornaliera complessivamente trattata inferiore a 50 tonnellate.

15. Imprese di trasporto di rifiuti. - 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 441, per le imprese esercenti l'attività di trasporto di rifiuti l'iscrizione all'Albo sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

2. Dette imprese sono tenute a prestare a favore dello Stato le garanzie finanziarie di cui al citato art. 10, comma 2, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Alla domanda di iscrizione all'Albo delle imprese di trasporto deve essere allegata, oltre ai documenti di cui all'art. 10, comma 1, la seguente ulteriore documentazione:

- a) descrizione degli automezzi che s'intendono utilizzare in relazione alle tipologie dei rifiuti da trasportare;
- b) dichiarazione delle quantità annue e della tipologia dei rifiuti trasportabili;
- c) documentazione attestante l'idoneità tecnica e finanziaria.

4. Ove, sulla base della documentazione prodotta, la domanda sia ritenuta ammissibile, la sezione regionale o provinciale competente richiede la presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dell'ulteriore seguente documentazione:

- a) attestazione dell'iscrizione all'Albo nazionale dei trasportatori;
- b) attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto anche in relazione agli eventuali rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- c) attestazione, a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- d) indicazione dei siti di ricovero degli automezzi, accompagnata dalla perizia tecnica giurata redatta da un chimico o da un ingegnere, iscritti ai rispettivi ordini professionali, sull'idoneità dei siti stessi in relazione alla tipologia dei rifiuti trasportati.

5. Le imprese di trasporto di rifiuti iscritte all'Albo possono esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale e trasportare i rifiuti verso qualsiasi destinazione conforme alle norme vigenti in materia.

16. Variazioni. - 1. Le variazioni all'Albo si eseguono d'ufficio. L'impresa è tenuta a comunicare alle sezioni regionali e provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e, in genere, ogni modifica della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Le sezioni regionali e provinciali trasmettono la documentazione ricevuta accompagnata dal proprio parere, al comitato nazionale entro sessanta giorni da quando il fatto o la modifica siano avvenuti. Ogni variazione apportata all'Albo dal comitato nazionale deve essere immediatamente comunicata alla sezione competente che ne informa l'impresa interessata.

17. Sospensione dall'Albo. - 1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dal comitato nazionale quando a carico dell'iscrizione si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso procedura di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- b) siano in corso, a carico dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, procedimenti penali per alcuno dei delitti di cui al citato art. 11, lettera e);
- c) sia accertata la responsabilità per irregolarità nello svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti;
- d) venga accertata infrazione di particolare rilevanza alle leggi di protezione sociale e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- e) venga accertata l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 16, comma 1.

2. Il provvedimento, nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente, determina la durata della sospensione che comunque non può superare i dodici mesi.

18. Cancellazione dall'Albo. - 1. Le imprese sono cancellate dall'Albo con provvedimento del comitato nazionale quando:

- a) vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 11;
- b) vengano cancellate dal registro delle ditte o dall'Albo delle imprese artigiane; in tal caso la competente camera di commercio ne darà immediata comunicazione alla sezione regionale;
- c) sia accertata recidiva o particolare gravità nei casi di cui al precedente articolo, lettere c) e d).

2. Per ottenere la cancellazione dall'Albo, gli iscritti debbono presentare, entro il 30 novembre, domanda di cancellazione, che ha effetto per l'anno successivo. Gli eredi dell'imprenditore individuale che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, entro sessanta giorni dall'apertura della successione, debbono comunicare se intendano proseguire nella impresa.

19. Procedimento disciplinare. - 1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 17 e 18, comma 1, sono

applicata dal comitato nazionale, previa contestazione degli addebiti all'iscritto al quale è assegnato il termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. L'iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.

2. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati sono comunicati alla sezione regionale e provinciale competente che ne informa l'iscritto, alla regione competente al rilascio dell'autorizzazione, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, presso cui la ditta è iscritta e alle associazioni di categoria.

3. Il comitato nazionale comunica al Ministero dell'ambiente, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i provvedimenti di cancellazione e sospensione dall'Albo.

20. Pubblicazione dell'Albo. - 1. Il comitato nazionale provvede alla pubblicazione dell'Albo articolato per regioni. Copia dell'Albo è depositata presso le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano; dell'avvenuta pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

21. Revisione quinquennale. - 1. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a presentare ogni cinque anni, con le stesse formalità della domanda di iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti.

2. Sulla base di tale documentazione, il comitato nazionale e le sezioni provvedono alla revisione dell'Albo.

22. Risorse finanziarie. - 1. Agli oneri per la tenuta dell'Albo e per le attività del comitato nazionale e delle sezioni si provvede con le entrate derivanti da un diritto di iscrizione annuale a carico delle ditte iscritte, secondo i seguenti ammontari:

a) ditte di cui all'art. 2, comma 1, punti 1) e 2), ed all'art. 14, comma 2 (per popolazione servita):

superiore o uguale a 500.000 abitanti.... L. 500.

inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000..... » 400.

inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000..... » 300.

inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000..... » 200.

inferiore a 20.000 abitanti..... » 100.000

b) ditte di cui all'art. 2, comma 1, punti da 3) a 15) ed all'art. 14, comma 3 (per quantità giornaliera di rifiuti trattata):

superiore o uguale a 500 tonn. al giorno..L. 500.

inferiore a 500 e superiore o uguale a 100 tonn.....» 300.

inferiore a 100 e superiore o uguale a 50 tonn.....» 200.

inferiore a 50 tonn.....» 100.000

c) ditte di cui all'art. 2, commi 3 e 4:

ditte iscritte negli elenchi speciali....L. 50.000

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, i diritti di iscrizione sono rideterminati trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ogniqualvolta si renda necessario.

3. I diritti di iscrizione annuali sono riscossi da ciascuna sezione regionale mediante appositi bollettini di conto corrente postale, emessi su moduli e con scadenze uniformi sul territorio nazionale, approvati con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. L'omissione del pagamento del diritto nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno e sentito il comitato nazionale, viene stabilita la quota del diritto di iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del comitato nazionale e delle sezioni. Con lo stesso decreto sono altresì fissate le modalità di gestione e di rendicontazione delle somme riscosse ai sensi dei commi precedenti.

6. Il rilascio delle certificazioni, delle visure e degli elenchi di cui al precedente art. 8, lettere b) ed f), avviene dietro versamento da parte del richiedente, agli uffici anagrafici delle camere di commercio, dei diritti previsti per gli atti relativi al registro delle ditte.

23. Disposizioni transitorie. - 1. Le imprese, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed esercenti le attività di cui all'art. 2 alla data di effettiva operatività dell'Albo fissata con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono tenute a richiedere l'iscrizione all'Albo entro sei mesi dalla predetta data secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. La domanda di iscrizione, indirizzata alla competente sezione regionale o provinciale, deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di vigenza per le società;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio per tutte le imprese;

c) per le sole imprese artigiane certificati d'iscrizione al relativo albo;

d) foglio-notizie di cui all'art. 10, comma 3;

e) dichiarazione dell'accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

f) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 ed eventuali autorizzazioni regionali.

3. I soggetti di cui all'art. 11, comma 1, devono inoltre dimostrare, di possedere, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, i requisiti di cui al citato art. 11, comma 2, lettere e) ed f).

24. Esclusione. - 1. Il presente decreto non si applica ai comuni, loro consorzi e comunità montane, che esercitano direttamente le attività di smaltimento dei rifiuti urbani loro attribuite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, alle aziende speciali che esercitano le medesime attività secondo quanto previsto dallo stesso art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, a norma del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, e degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché ai consorzi obbligatori costituiti ai sensi degli articoli 9-quater e 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691.